



COMUNE DI NOVENTA VICENTINA Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 16 DEL 07/03/2024

OGGETTO:OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS E CULEX PIPIENS) ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI - ANNO 2024.

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

PRESO ATTO:

- che, secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;

PRESO ATTO della diffusione di Zika virus nel continente americano a partire dal 2015, con casi importati anche in Europa, a seguito della quale il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

CONSIDERATO, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed eventuali trattamenti adulticidi, se necessari, contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018;

VISTO il "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 19420 del 27/06/2018;

VISTO il Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2019" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto;

VISTO il nuovo Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare riferito al biennio 2021 – 2022;

VISTA la DGR n. 389 del 7/04/2023 contenente le "Linee operative per la Sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto – Anno 2023 (Allegato A)" e il "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione del Veneto (PRZV) – Anno 2023 (Allegato B)";

PRESO ATTO delle linee guida per la lotta con adulticidi riportate nel "PRZV 2023 – Piano Regionale per il Controllo delle Zanzare nelle Aree Urbane – Anno 2023" da adottare al fine di limitare interventi inutili e/o dannosi per la biodiversità, che prevedono una valutazione tecnica da parte dell'Azienda

ULSS prima di procedere all'intervento, il quale dovrà essere previsto solo su richiesta e non potrà essere calendarizzato preventivamente;

Viste le indicazioni operative sulla Sorveglianza Arbovirale per l'anno 2024 trasmesse dall' Azienda ULSS N. 8 Berica con nota nr. 16826/24 del 14/02/2024;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la DGRV n°. 443 del 20/03/2012;

Vista la DGRV n° 174 del 22/02/2019;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- Coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- Provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- Evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

A tutti i conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali:

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- di eliminare le eventuali sterpaglie;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;

- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

all'interno dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

- Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.
- Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*.
- In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.
- qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - o eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - o accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee; evitare i trattamenti durante le fioriture;
 - o porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto, eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - o durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - o durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - o in seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - o non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento
 - o in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 8 Berica, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il 31 ottobre 2024;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO

Dott. Mattia Veronese

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)